



Polizza Responsabilità civile della famiglia

Polizza N.
Edizione Febbraio 2001



Certificato N° IT03/0484

*Questo prodotto assicurativo è stato realizzato dalla Direzione Attività Assicurative Retail di Ras
il cui Sistema di Gestione Qualità è certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001 Edizione 2000*

Condizioni di Assicurazione

Sommario

1 Definizioni

2 Condizioni Generali di Assicurazione

3 Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile della famiglia

Condizioni particolari



Condizioni di Assicurazione

1

Definizioni

Relative all'assicurazione in generale

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Risarcimento: la somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice.

Relative all'assicurazione Responsabilità Civile della famiglia

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoperto: l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno che, per ciascun sinistro liquidato, viene dedotto dal risarcimento. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato.

2

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2.2 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'art. 1913 c.c., a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

In caso di richiesta alla Società, essa liquiderà il sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, al netto di eventuali scoperti e/o franchigie.

Art. 2.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata nel contratto.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Condizioni di Assicurazione

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 2.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.7 - Recesso in caso di sinistro

Qualora il Contraente sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art. 1469 bis C.C., valgono le seguenti disposizioni:

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

Qualora il Contraente non sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art. 1469 bis C.C., valgono le seguenti disposizioni:

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

Art. 2.8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta di una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 2.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

3

Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile della famiglia

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e i familiari conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata, **esclusi**, quindi, i rischi inerenti ad attività professionali.

L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

Condizioni di Assicurazione

L'assicurazione comprende, inoltre, la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà del fabbricato, adibito a dimora abituale della famiglia, il cui valore a nuovo (inteso come costo di ricostruzione **escluso** il valore dell'area) non sia superiore a Euro 516.457, degli impianti fissi destinati alla conduzione, inclusi ascensori e montacarichi, delle antenne radioteletrasmittenti, dei pannelli solari, delle tettoie, dei cancelli anche automatici, delle recinzioni, **escluse** quelle in muratura di altezza superiore a m. 2, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi, delle strade, dei viali, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco.

L'assicurazione è valida a condizione che il fabbricato sia in buono stato di conservazione e manutenzione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 103 per ciascun sinistro.

Nel caso in cui il fabbricato assicurato faccia parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

L'assicurazione vale inoltre per:

- la conduzione dell'abitazione principale e saltuaria dell'Assicurato, delle antenne radioteletrasmittenti, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, dei viali, delle strade, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco;
- la committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali, **esclusi** comunque i danni subiti dalle persone che partecipino ai lavori;
- la proprietà e l'uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
- la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
- uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici;
- proprietà di animali domestici, esclusi i cani;
- la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico. Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso **esclusi** i danni ai modelli;
- le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio;
- la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e di bevande.

L'assicurazione si estende, entro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro 103.291 per ciascun periodo assicurativo annuo, e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.

- Sui seguenti danni si intende operante una franchigia di Euro 77 per sinistro:
 - danni causati da cani;
 - danni causati da velocipedi a cose;
 - danni ad autoveicoli;
 - danni a telefoni cellulari.

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti ai servizi domestici, assicurati ai sensi del predetto D.P.R.; la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23/02/2000, n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 4%.

Da tale assicurazione sono comunque esclusi i danni da amianto, da campi elettromagnetici e le malattie professionali.

Condizioni di Assicurazione

La presente garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'art 14 della Legge n. 222 del 12/06/1984.

Art. 3.2 - Esclusioni

Sono **esclusi** i danni:

- a) da furto;
- b) derivanti da:
 1. circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 2. navigazione di natanti a motore o comunque di lunghezza superiore a m. 7,50;
 3. impiego di aeromobili;
 4. impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) 1. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio del fabbricato e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione;
2. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- d) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 Febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni.

Inoltre, per quanto concerne la responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato, sono **esclusi** i danni:

- e) da alberi di alto fusto e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 2;
- f) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizioni, salvo quanto previsto, per la committenza, dall'Art. "Oggetto dell'assicurazione";
- g) da spargimento di acqua che non siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
- h) dall'esercizio, nel fabbricato, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni.
- i) da amianto;
- j) da campi elettromagnetici;
- k) punitivi di qualunque natura.

Art. 3.3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare.

Art. 3.4 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 3.5 - Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 3.6 - Indicizzazione

Premesso che:

- con l'espressione "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT;
- con l'espressione "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al terzo mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di premio oppure il mese di decorrenza del contratto se la prima rata annuale non è ancora scaduta

si conviene che:

- a) nel corso dell'annualità assicurativa i massimali, i limiti, ma non le franchigie, saranno adeguati ogni mese in conformità al rapporto tra l'indice relativo al terzo mese precedente e l'ultimo indice di riferimento annuale;

Condizioni di Assicurazione

- b) il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale in conformità al rapporto tra il relativo indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente;
- c) le Parti possono recedere dalla presente normativa mediante lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale;
- d) nell'ipotesi di cui al punto c), la presente normativa cessa di aver vigore dalla data di scadenza del periodo assicurativo in corso e i massimali, i limiti e il premio non subiranno alcun ulteriore adeguamento automatico.

In caso di sinistro

Art. 3.7 - Obblighi

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

Art. 3.8 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Condizioni particolari

Relative ai rischi assicurati

AF - Alberi di alto fusto e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 2

A deroga di quanto previsto dall'Art. "Esclusioni" comma e), l'assicurazione si estende alla proprietà di alberi di alto fusto e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 2.

IAO - Infortuni subiti da addetti occasionali ai servizi domestici

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Persone non considerate terzi" comma b), sono considerate terzi le persone non dipendenti dell'Assicurato che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

L'assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

MA - Minori affidati a parenti ed affini non conviventi

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a parenti e affini non conviventi, per fatto di figli minori dell'Assicurato affidati loro temporaneamente.

Sono in ogni caso **esclusi** i danni cagionati dai minori agli affidatari.

MGV - Minori alla guida di veicoli

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali egli debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990.

PC - Proprietà dei Cani

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" sono compresi i danni derivanti dalla proprietà di cani. La copertura è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 77 per ogni sinistro e si estende anche a favore di colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale.

F - Copertura con Franchigia

Essendo stata pattuita una franchigia pari a Euro 258,00 resta convenuto che tale importo resterà a carico dell'Assicurato per ogni sinistro risarcibile ai sensi di polizza.

Tale franchigia sostituisce quelle previste nelle condizioni di polizza.